

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;

VISTA, altresì, la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, recante “Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2006, relativo alla programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari per l’anno 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 marzo 2006;

VISTA la circolare n. 7/2005 del 7 marzo 2006, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dettato disposizioni applicative del sopra citato decreto, assegnando, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tra le altre, n. 3300 quote di ingresso per lavoro subordinato non stagionale destinate a lavoratori stranieri extracomunitari di nazionalità non predeterminata, delle quali 1000 destinate a lavoratori di settori produttivi diversi da quelli del lavoro domestico, di assistenza alla persona ed edile;

VISTO il “Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari”, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0429/Pres. del 5 dicembre 2005, di seguito denominato Regolamento;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 1, del sopra menzionato Regolamento, secondo il quale la Giunta regionale, ove ricorrano particolari e motivate esigenze, anche rappresentate dalle Province, può stabilire, fatte salve le eventuali riserve già previste dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che parte delle quote assegnate alla Regione sia riservata a determinati settori produttivi ovvero a determinate tipologie di lavoratori o di datori di lavoro determinandone la misura;

RAVVISATA, sulla base delle segnalazioni provenienti dagli enti locali e dalle forze sociali, la necessità di favorire l’inserimento lavorativo di minori stranieri non accompagnati, che, dopo aver effettuato un percorso formativo e/o di apprendistato, al raggiungimento della maggiore età sono soggetti al rimpatrio ai sensi della normativa statale in materia;

RITENUTO, pertanto, di istituire, nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale destinate a stranieri di nazionalità non predeterminate, già oggetto della riserva ministeriale per altri settori produttivi, una riserva di 80 quote per minori stranieri non accompagnati che compiano il 18° anno di età nel corso del 2006, abbiano concluso o concludano nel corso del medesimo anno un corso di formazione erogato da un ente di formazione accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero un contratto di apprendistato e, al momento di presentazione della domanda di nulla osta al lavoro, abbiano già compiuto la maggiore età;

RAVVISATA altresì l’opportunità di includere nella medesima riserva di cui sopra anche gli stranieri nati tra il 1° ottobre 1987 e il 31 dicembre 1987 che, prima del compimento del 18° anno di età, si trovavano nella condizione di “minore non

accompagnato” e avevano concluso nel corso del 2005 un corso di formazione erogato da un ente di formazione accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ovvero un contratto di apprendistato;

su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca;

La Giunta regionale, all’unanimità,

D E L I B E R A

per le suesposte considerazioni:

1. di istituire, nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale destinate a stranieri di nazionalità non predeterminate, già oggetto della riserva ministeriale per altri settori produttivi, una riserva di 80 quote per minori stranieri non accompagnati che compiano il 18° anno di età nel corso del 2006, abbiano concluso o concludano nel corso del medesimo anno un corso di formazione erogato da un ente di formazione accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero un contratto di apprendistato e, al momento di presentazione della domanda di nulla osta al lavoro, abbiano già compiuto la maggiore età;

2. di includere, altresì, nella medesima riserva di cui al punto 1), anche gli stranieri nati tra il 1° ottobre 1987 e il 31 dicembre 1987 che, prima del compimento del 18° anno di età, si trovavano nella condizione di “minore non accompagnato” e avevano concluso nel corso del 2005 un corso di formazione erogato da un ente di formazione accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ovvero un contratto di apprendistato.